



Comune di Roana

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2006.-

INDICE

CAPO I	3
FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO	3
ART. 1.FINALITÀ.....	3
ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
CAPO II	4
PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI	4
ART. 3. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE.....	4
ART. 4. PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI.....	5
ART. 5 PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE.....	5
ART. 6 REDAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO.....	6
CAPO III	7
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI	7
ART. 7. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO.....	7
ART. 8. ISTRUTTORIA.....	7
ART. 9. DIVIETI E DEROGHE.....	7
ART. 10. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI.....	7
CAPO IV	8
RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	8
ART. 11. IMPIANTI ESISTENTI IN AREE SENSIBILI.....	8
CAPO V	9
CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA	9
ART. 12. VIGILANZA E CONTROLLI.....	9
ART. 13. MONITORAGGIO.....	9
ART. 14. RAPPORTO ANNUALE.....	9
ART. 15. EDUCAZIONE AMBIENTALE.....	9
CAPO VI	10
SANZIONI	10
ART. 16. SANZIONI.....	10
CAPO VII	11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
ART. 17. NORME TRANSITORIE.....	11
ART. 18. ACCORDI CON I GESTORI.....	11
ART. 19. ENTRATA IN VIGORE.....	11

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Roana, al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- e) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio – PAT - a mente dell'art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ("Norme per il governo del territorio) nell'ambito della quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale medesima.

Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*).

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3. Criteri di localizzazione

In apposito elaborato cartografico approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che sarà aggiornato periodicamente e almeno ogni tre anni, sono motivatamente individuate le seguenti tre tipologie di aree:

- le “**aree maggiormente idonee**” all’installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale.
In questo ambito saranno compresi i siti pubblici idonei. In queste aree dovrà essere privilegiata l’installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti;
- le “**aree di attenzione**”, che comprendono:
 - a) i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica;
 - b) le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dall’ARPAV, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale.

In tali aree è esclusa l’installazione di nuovi impianti, salvo deroga, da approvarsi con il piano comunale delle installazioni di cui all’ art. 5, motivata dalla necessità dell’installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall’impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione;

- le “**aree sensibili**”, in cui sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo. Vi rientrano, comunque e indipendentemente dalla loro individuazione e ricognizione cartografica, le seguenti tipologie di strutture:
 - gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedale, casa di cura
 - spazi adibiti all’infanzia in generale

In corrispondenza a queste aree e delle loro pertinenze, non è consentita l’installazione di nuovi impianti radioelettrici e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti.

L’amministrazione Comunale, nell’ambito delle aree maggiormente idonee, nonché nelle aree di attenzione nel rispetto dei limiti su evidenziati, e garantendo la copertura del servizio, si riserva di indicare in maniera vincolante i siti di proprietà pubblica per l’installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.

Gli impianti radioelettrici devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

I proventi derivanti dai canoni di locazione andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio vincolato alla tutela ambientale.

Gli impianti devono essere localizzati in postazioni tali che il campo elettrico, misurato all’interno delle aree sensibili non sia superiore agli obiettivi di qualità stabiliti dall’art. 4 comma 1 del DPCM 8/07/03

Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l’impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con la esigenza di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa statale.

Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzano pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso supporto più funzioni quali ad esempio, l'illuminazione pubblica, la telefonia cellulare ecc..

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shalter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Per gli impianti ubicati in aree già occupate da immobili deve essere prodotta opportuna documentazione di valutazione di impatto acustico secondo la normativa vigente.

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
- c) integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione.

Art. 4. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 1° settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Settore Urbanistica del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo, tenendo conto del piano di localizzazione eventualmente già in vigore.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca (non superiori ai 300.000 m²) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
- d) relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

Art. 5 Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'U.L.S.S. 3 o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

Per gli impianti posti a confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune contermino.

La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e laubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future (all'interno delle aree idonee o di attenzione) e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune, dopo l'adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale, procede tempestivamente a:

- pubblicare il Piano secondo le procedure previste quale variante allo strumento urbanistico generale e comunque a pubblicizzare un estratto della proposta di Piano comunale delle installazioni mediante avviso all'albo pretorio e la proposta completa nel sito Internet del Comune, l'affissione di manifesti, recanti l'espressa indicazione che nel termine di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare osservazioni che debbono essere valutati dall'Amministrazione prima di approvare il Piano;
- inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori con l'invito ad esprimere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate;

Art. 6 Redazione definitiva del Piano

Acquisite le risultanze dell'istruttoria, da formulare a cura del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune entro i quindici giorni successivi al ricevimento delle osservazioni, il Consiglio comunale, nei successivi trenta giorni, si esprime sulle osservazioni presentate dagli aventi titolo oltre che sulle richieste dei gestori, ed approva (anche ai sensi della normativa urbanistica vigente, quale variante allo strumento urbanistico generale) il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

Il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile approvato costituisce parte integrante del Piano degli Interventi – PI a mente dell'art. 17, comma 2, lett. h), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ("Norme per il governo del territorio") o, in attesa del PI, quale parte integrante del Piano regolatore generale.

CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 7. Provvedimento autorizzatorio

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del responsabile del Settore Urbanistica del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

In ogni caso l'installazione dell'impianto deve ottenere anche il permesso di costruire o il silenzio assenso (nei casi di possibile denuncia inizio attività) e la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'atto autorizzativo è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001- "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate del parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV o contenere la documentazione necessaria per la richiesta di parere.

Art. 8. Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, al presente Regolamento e al Piano comunale delle installazioni, effettua una verifica della compatibilità dell'intervento con i vincoli presenti sull'area e attua gli adempimenti conseguenti, oltre ad eseguire una verifica di conformità con il Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, per quanto possibile con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza consolidata.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 9. Divieti e deroghe

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal Piano comunale delle installazioni, una volta che sia entrato in vigore.

Art. 10. Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il gestore è tenuto a presentare al Settore Urbanistica del Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

CAPO IV

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 11. Impianti esistenti in aree sensibili

In sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni, può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.

CAPO V

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 12. Vigilanza e controlli

L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato dei controlli, invia al Settore Urbanistica del Comune, copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base.

Art. 13. Monitoraggio

Il Settore Urbanistica del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali di ARPAV, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.

I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente e saranno comunque eseguiti con spese a carico dei gestori interessati.

Art. 14. Rapporto annuale

Ogni anno il Settore Urbanistica del Comune, predispone e rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.

Art. 15. Educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

CAPO VI SANZIONI

Art. 16. Sanzioni

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e/o adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza del prescritto atto autorizzativo comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'art. 9, viene ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Settore Urbanistica del Comune, comprese le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia).

Il Sindaco è l'Autorità competente per le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale Veneto 9 luglio 1993, n. 29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni)".

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa specifica in vigore al momento della violazione

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17. Norme transitorie

La cartografia prevista all'art. 3 costituisce la base del piano comunale delle installazioni di cui all'art. 5.

Il Settore Urbanistica del Comune provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti generanti onde elettromagnetiche.

Art. 18. Accordi con i gestori

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento.

Art. 19. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.